



GIORNALE
DELLA INTENDENZA DI TRAPANI

NUMERO XVIII.

Dicembre 1818.

(N. 137) Si dispone la pronta formazione delle liste di coscrizione per l'esecuzione della legge de' 6. Marzo corrente anno, e successivo regolamento de' 9. Novembre.

Trapani li 9. Dicembre 1818.

L' INTENDENTE

A' Signori Sottintendenti, Sindaci, Decurionati o
Parrochi della Valle

Signori

PER esecuzione della legge de' 6. Marzo corrente anno sul reclutamento dell' armata e' indispensabile, che in conformita di quanto e' prescritto coll' articolo 8. della stessa, ciascun Comune abbia le liste dei giovani aventi l' eta dichiarata soggetta alla leva.

Alla ricezione quindi della presente, ciascun Decurionato si riunira in seduta permanente, che val dire, si riunira quotidianamente o senza interruzione, nel corso dell' intero giorno per l' oggetto in-

170
dicato, fino a che non sarà compito il lavoro, e procederà alle seguenti operazioni.

Esso formerà immediatamente un notamento di tutti i giovani, che abbiano l'età dai 21. anni, ed un giorno, fino ai 26. anni, ed un giorno.

Questo notamento sarà ripartito in cinque classi.

La prima classe comprenderà i giovani dai 21. anni, ed un giorno no ai 22. anni ed un giorno.

La seconda dai 22. ed un giorno sino a 23. ed un giorno.

La terza da 23. ed un giorno, sino a 24. ed un giorno.

La quarta da 24. ed un giorno, a 25. ed un giorno.

E l'ultima infine da 25. ed un giorno a 26. ed un giorno.

Secondo l'articolo 6. di detta legge, nonchè l'articolo 5. del regolamento citato saranno esclusi dalla leva.

1. Gl' impiegati con Decreto Reale, che abbiano un soldo maggiore di ducati quindici, o siano onze cinque.

2. Gli anzognani, eccezione, che giusta il regolamento de' 9 Novembre 1818. si estende a qualunque epoca.

3. I figli di famiglia senza altri fratelli.

4. I vedovi con figli.

5. I laureati in medicina, giurisprudenza, e nelle scienze fisiche, o matematiche, tutte le volte, che esercitano le rispettive professioni.

6. Coloro, che negli esami annuali ripetono il primo premio nelle accademie, o reali istituti per le arti di pittura, scultura, architettura, incisione, e musica.

7. Gl' impiegati con soldo nella corrispondenza telegrafica.

8. I maestri di posta.

9. Gl' impiegati nella casa del Re, purchè sieno stipendiati, ed arrollati.

10. Gl' impiegati nelle polveriere, nelle miniere, e nelle fonderie della Mongiana, purchè abbiano contratto, e mantengano un obbligo di servire ne' detti stabilimenti per lo spazio di anni 10. continui.

11. Quei che saranno giudicati indispensabili al sostentamento di famiglia priva di ogni altro mezzo a norma della disciplina da prescriversi.

Le liste divise nelle 5. classi come sopra porteranno il nome, e cognome dei coscritti, quello dei loro genitori, l'età, la loro professione, e mestiere, e le osservazioni per le quali si crede, che qualcuno di essi per uno dei motivi designati di sopra non debba far parte della leva.

A scanso di ogni dubbio se ne compiega il modello.

Appena terminate queste liste, esse saranno pubblicate, ed affisse alla porta della casa comunale, affinché ognuno possa prenderne conoscenza, e reclamare contro le omissioni, che avessero potuto aver luogo. Queste operazioni debbono esser finalizzate per tutto il 25 corrente mese, di modo che il giorno 26. corrente sieno affisse al pubblico.

Non riuscirà malagevole di portarle a compimento, trovandosi facilitate in buona parte il travaglio colla formazione delle liste prescritte per le milizie provinciali, giusta l'incarico datone ai rispettivi Sindaci, Decurionati, e Parrochi colla mia circolare del 23 Agosto corrente anno, inserita nel numero 84. del decimo fascicolo del giornale di questa Intendenza. Io ebbi di mir' allora di non gravarli di doppio lavoro, tanto per non recar loro confusione, quanto perchè portato a compimento quello delle milizie, si trovava nella più gran parte spianata la strada alla formazione delle liste per la leva. Ho sovente premurato i Decurionati di portare a compimento le liste su le milizie: fino ad esaurire i mezzi di rigore accordatimi dalla legge: debbo lusingarmi che sian si ultimate. In qualunque caso dichiaro qui che tutta la responsabilità per non essersi compite, ove in qualche Comune ciò abbia luogo, peserà su i funzionari oscitanti.

Avvertano però a non confondere le une colle altre, essendo entrambe due operazioni diverse, e distinte, dalle quali l'una riguarda la leva dell' armata, e l'altra quella delle milizie provinciali.

E' inutile, che io ricordi ai funzionari chiamati alla formazione delle liste prescritte nella presente circolare la responsabilità, nella quale saranno per incorrere, ove pel giorno 26. corrente le liste suddette non si trovino affisse nella porta della casa comunale, e dove non si porti nella formazione delle medesime tutta l'esattezza, ed imparzialità, che esige un affare di tanta importanza, dichiarando la legge rei e giudicabili innanzi ai Tribunali ordinari i Funzionari, gli Ecclesiastici, e gl' impiegati del Governo, che mancheranno alla esecuzione del disposto nella stessa.

Dal giorno 5. Gennaio fino al 20. detto mese del prossimo entrante anno 1819. cioè fra lo spazio di detti 15. giorni si riceveranno i reclami per gli esclusi, ed inclusi indebitamente nelle liste affisse al pubblico. I reclami saranno gittati in una cassetta forata dalla parte superiore in modo che vi si possano introdurre dalle carte, cassetta che sarà attaccata alla porta principale della Chiesa madre di ciascun Comune.

Dessa avrà tre chiavi diverse, una delle quali sarà in potere del Parroco, l'altra del Sindaco, e la terza dell' individuo delle milizie provinciali il più elevato in grado.

Avrò cura d' indicare con altra mia circolare il modo di discute-

re questi reclami; l'operazione del bussolo, e tutt' altro che dovrà eseguirsi nel corso dal 21 Gennaio ai 5. Febbrajo corrente anno 1819.

Intanto perche tanto la legge enunciata, quanto il successivo regolamento si trovino in unica raccolta, ho disposto che sieno inseriti nel presente giornale.

Mi accuso ricezione della presente, e nel giorno 26. corrente mi avvisino della seguita pubblicazione, rimettendomi copia conforme delle liste colla relativa corrispondente.

L' Intendente
BARONE PASTORE

Il Segretario Generale
FRANCESCO FORTUNATO

LISTE de' giovani nativi, o legalmente domiciliati nel Comune di
 da' 21. anni ed un giorno a 26. anni ed un giorno divise in cinque classi, da
 servire pel reclutamento dell' armata reale in conformità, e per esecuzione della
 legge de' 6. Marzo, e regolamento de' 9. Novembre corrente anno 1818.

Cognome e nome del Coscritto	Nome del Padre	Cognome e Nome della Madre	Eta	Osservazioni

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

DI GERUSALEMME

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA,

CASTRO &c &c

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA &c &c &c

Essendo indispensabile di mantener sempre al completo di pace tutti i corpi della nostra armata di terra;

Volendo che questa parte importante di pubblico servizio sia regolata con principi equi ed invariabili;

Visto il decreto del 24 dicembre 1816, col quale resta determinato per sei anni il tempo del servizio militare;

Veduto il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. Tutte le leggi, decreti e regolamenti emanati sotto l'occupazione militare relativamente alla conscrizione sono interamente aboliti.

Art. 2. Da oggi innanzi i corpi che compongono la nostra armata, saranno invariabilmente mantenuti al completo in due modi:

1. coll' ascrizione volontaria, secondo le norme e le discipline che saranno approvate da noi, a proporzione del comando Supremo, secondo le circostanze;

2. colla leva obbligata.

Art. 3. La leva si farà sulla popolazione di ciascun comune a ragione di tre uomini per ogni due mila anime ne' dominj al di qua del Faro, e di un uomo per ogni mille anime ne' dominj oltre il Faro, in considerazione della rispettiva località.

Ne' comune la di cui popolazione sarà minore di mille, o 1500 anime, la leva si farà proporzionatamente alla quota stabilita, in ragione di anni.

Art. 4. L'età degli individui soggetti alla leva sarà da ventuno a venti sei anni.

Verrà poi ripartita in cinque classi cioè:

1 classe, da 21 anni ed un giorno a 22 anni ed un giorno;

2 classe, da 22 anni ed un giorno a 23 anni ed un giorno;

3 classe, da 23 anni ed un giorno a 24 anni ed un giorno;

4 classe, da 24 anni ed un giorno a 25 anni ed un giorno;

5 classe, da 25 anni ed un giorno a 26 anni ed un giorno;

Non sarà presa la 2 classe, se la prima basti a fornire il contingente designato per quel dato anno.

Non sarà presa la terza classe, laddove la prima e seconda siano bastevoli: e così successivamente.

Il passaggio da una classe all'altra per ragion di età non potrà aver luogo, che d'anno ad anno, e propriamente all'epoca che i comuni dovranno formare le liste per la leva.

Art. 5. Gli individui che si destinano alla leva, dovranno essere ben conformati di corpo, e di salute valida.

La taglia non potrà essere minore di quattro piedi ed undici pollici, misurato l'uomo sculto.

Art. 6. Saranno esclusi dalla leva.

Primo gli impiegati con decreto reale, che abbiano un soldo mensile maggiore di ducati quindici;

Secondo gli ammogliati prima dell'età fissata per la prima classe.

Terzo i figli di famiglia senza fratelli.

Quarto i vedovi con figli;

Quinto quelli che sono laureati in medicina, o giurisprudenza, e nelle scienze fisiche, o metafisiche, purché però n'esercitano le professioni rispettive.

Sesto e coloro che negli esami annuali riportano il primo premio delle accademie, o reali istituti per le arti di pittura, scultura, architettura, incisione, e musica.

Art. 7. L'essere iscritto a' reggimenti di milizie, alla guardia di sicurezza, ed alla forza armata delle finanze, o di altra dipendenza in qualsivoglia qualità, non dispensa dall'obbligo della leva.

Art. 8. Le leve si eseguiranno in ogni anno, e per via di bussolo, che avrà luogo in ciascun Comune ne' giorni che saranno indicati da' rispettivi Intendenti.

Il decurionato riunito in seduta permanente formerà le liste dei giovani, che debbono essere soggetti alla leva nell'anno susseguente, descrivendo il loro nome e cognome, quello de' genitori, l'età, e la professione, o mestiere.

Fissate per la prima volta le liste divise per le cinque classi di età, nell'anno susseguente gl'individui portati nella quinta classe saranno totalmente esonerati dall'obbligo del bussolo. Gli altri che formavano le prime quattro classi, passeranno alle classi rispettivamente maggiori; ed in fine saranno allistati per la prima classe i giovani che alla redazione delle liste, si trovino aver compiuto il ventunesimo anno di loro età.

Si noteranno inoltre i motivi che avran dato a taluni il dritto di esclusione per la leva dell'anno seguente, giusta i casi contemplati nell'articolo 6.

La compilazione di queste liste dovrà essere terminata venticinque giorni prima di quello fissato pel bussolo de' comuni.

Art. 9. Fornate le liste, giusta l'articolo precedente si affiggano alla porta della casa comunale, affinché ognuno possa riconoscerne la esattezza, e reclamare contro le omissioni che avessero potuto aver luogo.

Siffatti richiami dovranno farsi al seguente modo, nel corso de' quindici giorni che precedono il bussolo,

Alla porta della chiesa principale del comune sarà attaccata una cassetta a tre chiavi diverse, forata nella parte superiore, onde vi si possa introdurre un piccolo volume di carta. Delle tre chiavi una re avrà il parroco, l'altra il sindaco, e la terza l'individuo delle milizie provinciali il più elevato in grado.

Le memorie, o avvertenze che si vorranno gittare nella cassetta, non occorrerà che sien segnate da alcuno.

Nella giornata del bussolo, per prima operazione, la cassetta sarà aperta in pieno decurionato, e tutte le memorie saranno esaminate e discusse ad una ad una. Se si verifica che taluno era stato ommesso per fatto proprio, costui al momento sarà trattenuto, e sarà il primo a trarlarne: e colui che si sarà reso colpevole dell'omissione, sarà punito secondo le leggi.

Art. 10. Nella giornata designata dall'Intendente si uniranno in congresso nella casa comunale il sindaco, il decurionato, tutti i parrochi del comune, ed uno, due, tre, professori di medicina, e chirurgia, uno dei quali dovrà essere assolutamente medico.

Laddove non esista ne pure un medico, si chiamerà dal comune contiguo.

Posti in seduta, e dopo di aver esaurite tutte le avvertenze e memorie ritrovate nella cassetta a tre chiavi, si eseguirà il bussolo colle seguenti discipline:

Alla presenza di tutti e sopra pezzetti di carta di egual qualita e misura, si scrivera una serie di numeri progressiva, incominciando da uno sino all'ultimo numero che corrisponde a quello de' giovani da entrare nella prima classe. Egualmente si continuera per la seconda classe, il di cui primo numero sara quello che segue dopo l'ultimo della prima classe, e cosi si praticara per le altre clas i fino all'ultimo numero della quinta.

Dopo di essersi avvolti tutti i pezzetti di carta in forma cilindrica, separatamente classe per classe, le cartelle della prima classe si verseranno in un'urna. Gl'individui destinati per la loro eta alla prima classe, ad uno ad uno, e coll'ordine stabilito nelle liste del decurionato, da loro stessi estrarranno una cartella dall'urna. Il numero della cartella sara riguardato come quello della chiamata nel comune. Per quei che non si trovassero presenti, la cartella sara estratta dal parente piu prossimo, ed in mancanza di questi dal parroco.

A misura che sara estrarra una cartella, il cancelliere del comune segnara sopra uno stato, e propriamente al numero ch corrispondera a quello scritto nella cartella, il nome, e cognome del bussolato, l'epoca della sua nascita, il domicilio, la professione, o mestiere, ed il cognome de' genitori.

Al margine di queste indicazioni si sottoscrivera il bussolato stesso che ha estratta la cartella, o colui che avra supplito alla di lui mancanza, vale a dire il parente o il parroco. Se il bussolato o il parente, non sapessero scrivere, firmera il parroco.

Terminata interamente l'estrazione delle cartelle della prima classe si passera alla seconda, e cosi successivamente sino alla quinta.

Con tale metodo verra stabilito uno stato progressivo di tutti i bussolati dal primo sino all'ultimo senza eccezione.

Art. 11. Compilato cosí lo stato generale di tutti i bussolati, saran trattenuti tanti primi chiamati, contando dal numero primo, per quanto sara il duplo della quota che dovra dare il comune.

Dopo cio restando i suddetti in congresso, avra luogo la scelta de' sortiti, per formare la quota che deve marcire.

Incominciando dal primo, e pogradendo successivamente si esamineranno le circostanze fisiche, e la taglia di ognuno. Laddove, a giudizio de' professori, si trovassero delle eccezioni prevedute da' regolamenti, si accetteranno queste provisoriamente, dettagliandosi in uno stato separato. Si compira pero l'ascrizione della quota per ordine di numeri, aumentandola di un

numero equivalente a quello degli eccezionati.

Art. 12. Nel giorno susseguente a quello del bussolo, gl' individui destinati per la quota del comune, compresi gli eccettuati, partiranno pel capoluogo della provincia.

Il Consiglio di reclutazione dovrà riesaminare tutti gl' individui della quota di ciascun comune. Fa a ancora le sue osservazioni sopra gli eccettuati, e trovandone qualcuno che meriti l'esclusione, gli si rilascerà un foglio che indichi il motivo.

Affine di rendere questa esclusione definitiva, e togliere qualunque cagione di richiamo, questo foglio dovrà essere sottoscritto dal comandante generale della divisione, il quale si porterà nei capi luoghi delle provincie all'epoche che verranno indicate dal Comando supremo.

Quante volte i comandanti saranno di parere contrario, le loro osservazioni unitamente a quelle del consiglio di reclutazione, saranno sottoposte al comando suddetto per la finale decisione.

Senza la contra rivista, e foglio di esclusione definitiva, non saranno riputate valide le prime esclusioni.

Laddove un individuo eccettuato nella prima rivista sarà poi nella ultima trovato atto al servizio militare, costui marcerà nel corpo cui fu destinata la quota del suo comune, e sarà escluso l'ultimo numero che era stato chiamato in rimpiazzo dell'eccezionato.

Art. 13. Qualunque altra questione che possa insorgere, sarà giudicata in ultimo appello dal supremo Comando, il quale dovrà conoscere tutto il lavoro della leva.

Art. 14. Le quote dei rispettivi comuni, rettificata come sopra, formeranno il contingente della Provincia, che dovrà riguardarsi come parte integrale dell'esercito. Ma siccome non tutti dovranno marciare al momento, così si passerà ad un secondo bussolo nel capo luogo della provincia.

Questo bussolo si eseguirà colle formalità prescritte nell'art. 10, riponendosi in un'urna un numero di cartelle corrispondente a quello del contingente di tutta la provincia.

Lo stesso redatto nel secondo bussolo assegnerà con progressione numerica il destino che ciascun dovrà avere.

I primi numeri, a contare dall'uno marceranno pe' corpi, o battaglioni attivi, e quelli che sopravvanzeranno, formeranno la riserva della provincia, e saranno rimandati a casa con una patentiglia, nella quale verrà indicata la filiazione ed il numero d'ordine del secondo bussolo che sarà quello della chiamata a marciare.

Il duplicato degli stati, per quelli che marceranno, e per gli altri che restano in riserva, sarà rimesso al comandante generale della divi-

sione ed al comando supremo.

Art. 15 La leva per la città di Napoli sarà distribuita nei diversi quartieri, come se ogni quartiere formasse un particolare comune.

Art. 16 Gli individui domiciliati fuor del loro paese nativo marceranno pel comune, ove fanno domicilio.

Art. 17 Ogn' individuo, anche assente, avrà la facoltà di cambiare il proprio numero con quello di un altro, purchè questo cambio sia stipolato in presenza de' funzionari incaricati della formazione delle liste, che non sia stato preceduto da alcuna violenza, ne seguito ne sia pregiudizio ad alcuno.

Art. 18 In una famiglia ove sieno due o tre figli maschi, non se ne potrà prendere che uno solo per l'armata; al di là di tre non se ne potranno prendere che due, e gli altri non potranno mai far parte della leva, ma potranno essere ammessi da volontari, o per campo.

Tutti però dovranno entrare nel bussolo, se la legge ve li chiama: ed uscito a sorte uno, o due fratelli, gli altri s'intenderà che non debbano essere più busolati.

Art. 19 Un individuo qualunque, che sia furito al bussolo, e voglia farsi rimpiazzare, lo potrà fare nei primi quattro mesi dell'anno sia che già faccia parte di un corpo, o che sia ritornato a casa con patentiglia.

Il cambio però che sia a presentato, dovrà essere della stessa provincia, e non dovrà appartenere a veruna delle cinque classi, dovrà essere pienamente conosciuto nella medesima, e dovrà avere le qualità da entrare nella cavalleria, e nei corpi facoltativi, ove servirà per nove anni.

Se però il cambio, dopo di essere stato ammesso al corpo, disertarà nel corso de' primi quattro anni del suo impegno, allora il rimpiazzato sarà tenuto a merciare, o ha dare un altro cambio.

Art. 20 Un buscolato potrà farsi rimpiazzare dal fratello. Se però costui verrà chiamato nelle leve successive, allora il rimpiazzato sarà tenuto a servire pel fratello.

Art. 21 I refrattari, cioè quelli che non si presenteranno all'epoca stabilita pel bussolo del comune, o che furiti al bussolo evaderanno prima d'essere arrivati al corpo di cui debbano far parte, saranno obbligati al servizio per nove anni.

Se un individuo soggetto alla leva, o ritornato a casa con patentiglia, arresterà un disertore dell'armata, sarà sciolto dall'obbligo di servire. Se più di uno ne avranno eleguito l'arresto, sarà elcitate colui che principalmente avrà dato luogo all'arresto.

Le vertenze che potranno sorgere su questo articolo, saranno rife-

lute dal Consiglio di reclutazione della provincia, alla quale appartengono i catturanti

Art. 22 Quelle provincie cui sono assegnati de' regimenti di fanteria, rimpiazzeranno regolarmente i voti di essi cogli' individui delle riserve, le quali si completeranno da' bussolati della provincia, secondo l'ordine stabilito nel bussolo della provincia stessa. Si eccettua il caso della diserzione dall'armata, nel quale il disertore sarà immediatamente rimpiazzato dal proprio comune, cioè dall'uomo del suo comune, che si trova il primo a marciare nel ruolo del bussolo della provincia; e laddove non si trovasse più un individuo del comune nel ruolo della provincia sarà rimpiazzato dall'uomo che si trova il primo nel ruolo di tutti i bussolati del comune.

Le quote delle altre provincie alle quali non sono assegnati reggimenti, faranno ripartite nel modo più equo.

I voti della cavalleria, dei corpi facoltativi, ed altri che non sono addetti particolarmente a provincie, saranno rimpiazzati da tutte le provincie.

Tutte queste ripartizioni debbono essere combinate in modo che il numero di reclute che dee fornire ogni provincia, sia proporzionato alla sua popolazione, ed equilibrato sul contingente che debbono dare i rispettivi reali domini.

In conseguenza il comandante in capo dell'armata in ogni anno e con anticipazione, farà conoscere al consiglio di reclutazione la quota che dovrà dare ciascuna provincia colla designazione dei corpi, dando da volta in volta le analoghe istruzioni.

Art. 23 In circostanze straordinarie, in casi di guerra e simili ci riserbiamo emanare le modificazioni, o eccezioni che il bisogno esigerà temporaneamente per qualche articolo della presente legge.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro di grazia e di giustizia, munita del nostro gran sigillo, e controfirmata dal nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata, e depositata nella Cancelleria generale del regno delle due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro ed assicurarne l'adempimento.

Al Nostro Ministro Cancelliere del regno delle due Sicilie e spe-

cialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il di 6. di Marzo 1818.

Firmato ---- FERDINANDO.

Il Segretario di Stato

Il Segretario di Stato

Ministro di grazia e giustizia

Ministro Cancelliere

Firmato --- MARCHESE TOMMASE. Firmato --- MARCHESE TOMMASE.

Publicata in Napoli nel di 14 di Marzo 1818.

REGOLAMENTO

PER LA ESECUZIONE

DELLA LEVA DELL' ANNO 1819

TITOLO PRIMO

ISTRUZIONI SUPPLETORIE

ALLA LEGGE DE' 6. MARZO 1818.

ARTICOLO PRIMO

RIVISIONE DE' COMUNI

A maggior dilucidazione di quanto si e' detto al §. 9. dell' art. 3. della legge de' 6. Mar.

zo si aggiunge, che ne' domini al di qua dal Faro debbano riunirsi per la estrazione a sorte i Comuni, la di cui popolazione e' minore di 700 Anime, e pe' domini oltre il Faro i Comuni al disotto di 1000.

ART. II

INFERMITA' ESIMENTI

DAL

SERVIZIO MILITARE

Essendosi detto al § 1 dell' art. 3. della Legge, che gl' Individui destinati per la Leva debbano essere ben conformati di corpo, e di salute valida, si ritenga che non possono essere ammessi a far parte dell' armata coloro che si trovassero affetti da una delle infermita indicate nella qui annessa Tabella.

ART. III

STATURA

Per l' ammissione degl' individui nelle differenti armi si richiedera la statura seguente.

Piedi Pollici Piedi Pollici

Cavalleria da	5 . . 2 . . a 5 . .	5 . .
Pioneri da	5 . . 2	in sopra
Artiglieri e Zappatori da	5 . . 3	idem
Dragoni da	5 . . 4	idem
Minatori da	4 . . 11 . . a 5 . .	2 . .
Bersaglieri da	4 . . 10 . . a 5 . .	2 . .

Per tutti gli altri corpi, si stara alla legge.

ART. IV

ESENZIONI

Oltre di quelli compresi nell' art. 6 della legge sono benanche esentati dal servizio

1. Gl' animogliati in qualunque epoca.
2. Gl' impiegati con soldo nella corrispondenza telegrafica.
3. I Macchinisti di Posta.

4. Gl' Impiegati nella Casa del Re indistintamente purchè stiano stipendiati ed arruolati.

5. Gl' Impiegati nelle polveriere, nelle Miniere, o nelle Fonderie della Mongiana, purchè abbiano contratto, e mantengano un obbligo di servire ne' detti stabilimenti per lo spazio di 10. anni continui.

6. E quei che saranno giudicati indispensabili al sostentamento di famiglia priva di ogni altro mezzo, a norma della disciplina da prescriversi.

ART. V.

Sono del pari esentati dal servizio quelli che hanno uno o più fratelli all' armata secondo le precedenze dell' articolo 13. della Legge. Costoro però avranno dovuto entrarvi colla caratterizza di requisiti o volontari.

Questa disposizione è ben anche applicabile, quando i fratelli de' requisiti fossero stati congedati dall' armata in seguito di ferite ricevute, o di malattie contratte in servizio, o quando avessero finito di vivere in attività di servizio, o nella prigione di guerra.

La stessa disposizione poi non è applicabile, quando i fratelli

1. Facendo parte dell' armata ne siano disertati, e non più recuperati.

2. Siano stati cancellati da' Ruoli per lunga assenza.

3. Si trovino servendo in qualità di Supplenti.

4. Abbiano dato de' Supplenti che fossero morti in servizio.

Per fratelli s' intende sempre parlare di germani, o consanguinei.

ART. VI.

COMUNE DI DOMICILIO.

Nell' articolo 16. della legge parlasi del

Domicilio. Deve intendersi il domicilio legale.

ART. VII.

Alle condizioni prescritte dall' articolo 19 della legge per l' ammissione de' rimpiazzati si aggiunge che i camoi

- 1. Devono essere della eta di 21. a 31 anni compiuti.
- 2. Possono prendersi dalla seconda, terza, quarta, e quinta classe della leva
- 3. Non devono essere ammogliati ne indispensabili in famiglia.

TITOLO II.

OPERAZIONI PER L'ESeguire LA LEVA.

ART. VIII.

Il Consiglio di Reclutazione, di cui si parla all' articolo 12. della legge, sarà composto de' seguenti Soggetti

CONSIGLI DI RECLUTAZIONE

- Intendente della Provincia . . . 1 Presidente
- Comandante della Provincia . . . 1)
- Ufficiale Superiore Comandante)
- del Deposito del Reggimento ad-)
- detto alla Provincia, ed in sua mar- (1)
- canza da un altro Ufficiale Superio-)
- re dell' armata.) (Membri
- Commissario di guerra addetto)
- alla Provincia o suo supplente .) 1)
- Capitano del Deposito stesso, o)
- altro Capitano dell' armata.) 1)

5

L' Intendente potrà farsi supplire dal Se-

195

greterio Generale, ed in questo caso il Consiglio sarà presieduto dal Comandante della Provincia.

ART. IX.

DEPOSITO GENERALE

Sarà formato in Napoli un Deposito Generale, ove si riuniranno tutti gl' Individui, che verranno inviati dalle Provincie, e ne avrà il Comando un Ufficiale Superiore.

Al Deposito stesso saranno addetti

Un Commissario di guerra

Un Chirurgo Maggiore

Un Ufficiale che farà le funzioni di Quarter Mastro

E quel numero di Ufficiali al Seguito della Piazza di Napoli, che sarà giudicato necessario per la Pulizia del Deposito.

La Contabilità di questo Deposito sarà regolata colle norme che si stabiliranno dal Comando Supremo, e dal Ministro delle Finanze.

ART. X.

**RIPARTIZIONE DEL
CONTINGENTE.**

Per eseguirsi nel Capoluogo della Provincia il bussolo di tutti i requisiti della medesima, giusta l' articolo 14 della legge, si adotterà il seguente metodo

Il bussolo dev' essere successivo e non simultaneo.

Il Consiglio di reclutazione metterà in un' Urna tanti numeri quanti sono i requisiti della quota generale della Provincia. Dopo che un requisito sarà stato ricevuto dal Consiglio, egli stesso estrarrà dall' Urna il numero che la sorte gli destina, e la successione di questi numeri parziali formerà il bussolo, di cui si parla. E come il Comando Supremo avverta siffatto con prevenzione, quanti requisiti della quota di ogni Provincia dovranno marcire per l' armata, e quanti debbano essere rila-

284
186

... di ...

sciat con patentiglia, così il Consiglio di re-

clotazione a misura che un requisito, avrà estrat-

... di quelli ... a marciare, e lo ritira se

... De' requisiti ritenuti per marciare alcuni

... saranno spediti alla riserva del Reggimento

... proprio della Provincia, altri al Deposito G-

... erale di Napoli, ed altri direttamente al Cor-

... sono assegnati, il tutto nel numero al-

... dal Comando Supremo.

ART. XI.

I refrattari arrestati saranno spediti a Bat-

... provvitori, ivi seguiranno la sorte

... nel servizio di que' battaglioni.

REFRATTARI

ART. XII.

ART. XII.

I refrattari che si presentano, e che sono

... presentati da' loro ascendenti, fratelli, e so-

... non che dagli affini della stes-

... eviteranno i Battaglioni provvitori

... in uno de' Reggimenti di linea,

... dalla legge de' 6. Marzo.

ART. XIII.

Appena che un requisito e' dichiarato re-

... dall' Intendente al Sin-

... dal Comune, e dal Comandante della

... al Capitano de' Militi del Circon-

... al Comandante de' Militi del Comanc-

... del Sindaco, o col mezzo

... il Pubblico di questo av-

... fra quattro giorni.

ART. XIV

È proibito ad ogni Cittadino il dare ricovero ad un refrattario. La trasgressione a questo dovere è punita colla prigione di due mesi, ad un anno, e colla multa di ducati 20 a 300.

Sono eccettuati dalla pene gli ascendenti del refrattario, i fratelli, e sorelle germane, e gli affini nello stesso grado.

ART. XV.

Se un refrattario discendente o fratello di un Sindaco, o Comandante de' Militi non si presenta dopo due mesi, saranno questi dritti tutti.

ART. XVI.

Il Sindaco del Comune ha il dovere d'impiegare tutti i mezzi di sua autorità, ed influenza; il Comandante del Circondario tutti quelli di forza, per scoprire il sito ove si celi un refrattario, e per procurarne l'arresto.

ART. XVII.

Il Comandante de' Militi del Comune accompagnato dal Sindaco o da uno degli Eletti potrà in qualunque giorno ed ora visitare le case degl'individui indicati all'articolo 2. appartenenti al refrattario, per devenire all'arresto del medesimo.

I Comandanti delle Provincie spediranno de' Distaccamenti per sorprendere e visitare le case sopradette. Se si arresterà un refrattario in una di esse, il Comandante ed il Sindaco ne saranno responsabili, e faranno perciò tradotti in giudizio.

Tutte le cause per motivi di complicità, di aderenza, e della responsabilità addebitata nell' articolo precedente co' reitratati, sono di competenza de' Consigli di guerra per gli Uffiziali dell' Esercito, e per quelli delle Milizie.

I funzionari pubblici, gli Ecclesiastici, gli Impiegati del Governo, e tutti gli altri Cittadini non militari saranno giudicati da' Tribunali ordinari.

ART. XIX.

COMPILAZIONE DELLE**LISTE PARTENZA, E****VISITA DEI****CONTINGENTI.**

Le liste de' rispettivi Comuni devono essere ultimate per tutto il giorno 10 Dicembre 1818. ed affisse al pubblico pel giorno 26 di detto mese ed anno.

Dal 5 al 20 Gennaio 1819. si riceveranno i reclami per gli inclusi, ed esclusi inelutabilmente.

Dal 21 Gennaio al 5 Febbrajo 1819. si eseguiranno le operazioni volute dalla legge.

Dal 6 Febbrajo al 30 Aprile 1819 marceranno le quote cogli' eccettuati di ogni Comune pel Capo luogo della provincia. I giorni di partenza saranno fissati dall' Intendente, che prenderà in considerazione le distanze, la possibilità di farle scrutinare dal Consiglio di reclutazione, ed il bisogno di non riunire un numero di requisiti maggiore di quello, che possono essere scrutinati in un sol giorno dal Consiglio stesso.

ART. XX.

Dal 6 al 26 Febbrajo 1819 il Comandante Generale della Divisione sarà nel Capo luogo della prima Provincia della sua Divisione.

ART. XXI.

Tutte le operazioni sopradette saranno postergate di un mese per le seconde Provincie di ogni Divisione, e quindi i Comandanti Generali si troveranno nel Capo luogo di quelle dal 6 al 28 Marzo 1819.

ART. XXII.

Per le Divisioni che hanno tre Provincie, le operazioni della terza Provincia saranno postergate di un altro mese, ed il Comandante Generale della Divisione si fisserà al Capo luogo di essa dal 5 al 30 Aprile 1819.

ART. XXIII.

Sarà incessantemente pubblicato un Regolamento dal Comando Supremo, per la somministrazione de' generi di bisaccia, e Calzatura a' requisiti.

Napoli 9 Novembre 1818.

L' Apptovo, FERDINANDO

Per Copia conforme

Il Capitan Generale Comandante in Capo

NGENT.

TABELLA

DELLE IMPERFEZIONI FISICHE ESISTENTI DAL SERVIZIO MILITARE DELL' ARMATA

TITOLO PRIMO

Vizi di conformazione, o mancanza di qualche parte del corpo.

- 1 **L** A gibbosità anteriore, o posteriore sensibilmente deforme.
- 2 Le rilevanti deviazioni laterali della spina dorsale, o della pelvi.
- 3 La notevole sproporzione degli arti col tronco, e la riflessibile disuguaglianza nella reciproca larghezza, direzione, e calibro de' membri.
- 4 Il rivolgimento troppo in dietro, o troppo in fuori delle ginocchia e dei piedi.
- 5 Le contrazioni, o storpiature insuperabili dipendenti anche da vizio articolare, allorché questi impediscono il libero uso di un arto, o di più parti di una mano, o di un piede.
- 6 Il falso leproso con distacco delle ossa (diastasi) o una rilevante deformità.
- 7 La mancanza totale de' capelli, senza speranza che si riproducano (alopecia).
- 8 La mancanza totale delle orecchie, o del naso.
- 9 La mancanza della maggior parte dei denti, e massime degli incisivi, e canini, e la carenza universale de' molari.

- 191
- 10 La mancanza del dito pollice, dell'indice, o due dita della istessa mano, o delle ultime falangi della medesima.
- 11 La mancanza del dito grosso, o di più dita dello stesso piede.
- 12 L'avirazione per castrazione completa, o per amputazione del pene.

TITOLO 2

Alterazioni morbose nel Capo.

- 13 Le lesioni del cranio, o della faccia con notabile deformità, od impedimento alle rispettive funzioni.

Negli Oculi.

- 14 La privazione della vista anche di un solo occhio.
- 15 Il rovesciamento interno, o esterno irremediabile delle palpebre.
- 16 Il rilasciamento paralitico, o la mancanza di alcuna delle medesime.
- 17 La gonfiezza del sacco lacrimale con continuo scolo di lagrime.
- 18 L'infiammazione cronica delle palpebre.
- 19 La fistola lacrimale.
- 20 Tumori cistici molto rilevanti delle palpebre.
- 21 Lo Strabismo grave.
- 22 La vista moltiplicata persistente, e ben comprovata (diplopia).
- 23 Le ostalmie ricorrenti, e refrattarie per vizio costituzionale.
- 24 La vista mancante a poca luce per vizio cronico (nyctalopia).
- 25 La miopia a tal grado che l'individuo possa leggere o distinguere facilmente, o per qualche tempo oggetti minuti alla distanza di circa un pollice dall'occhio senza succedere la palpetre, ed avvertendo di sperimentare un sol occhio per volta.

Nel Naso

- 26 Il fetore insopportabile per mala conformazione del naso, o per ozena cronica.
- 27 Il polipo, o maligno ho voluminoso.

Nella Bocca, o nelle fauci

- 28 La mutolenza, o l'afonia permanente.
- 29 La paralisi della lingua, o mancanza di rilevante porzione della medesima.
- 30 La gonfiezza refrattaria delle tonsille con difficoltà della respirazione o della declutazione.
- 31 La distruzione del palato, o molle, o osseo.
- 32 Le paralisi dell'osofago, ed altro vizio permanente che rende difficile la deglutizione (distagia)
- 33 La fistola salivale incurabile.

Nelle Orecchie

- 34 La sordità ad un grado notevole,
- 35 Lo scolo fetente, e carico.

Nel Collo

- 36 Il gozzo vistoso, e quello che per essere immediatamente sulla trachea pregiudica alla respirazione.
- 37 Il collo torto per cause irremovibili con deformità dell'individuo.

Nell Estremità

- 38 L'immobilità incurabile di alcuna delle articolazioni (anchilosi)
- 39 Le fratture antiche non più suscettibili di rassodamento, e le mal riunite deprimite, e difficili nell'uso della parte.
- 40 Gli slogamenti completi, o incompiuti, necrotici, e mal ridotti (lussazioni)
- 41 L'idrato, ed i tumori bianchi delle articolazioni.
- 42 Lo Zippamento.
- 43 Le varicosità antiche e copiose delle gambe.

TITOLO III

598

Affezioni di Visceri.

Nel petto

- 44 L'asma, e la difficoltà abituale di respirare (dispnea).
- 45 La tosse, ed il catarro cronici.
- 46 La tisi ben caratterizzata nei suoi principj e nella costituzione del soggetto.
- 47 L'emottisi recorrente.
- 48 Le gravi palpazioni per vizio dei precordi.

Nell' Addome

- 49 Il vomito ordinario, ed il vomito di sangue (ematemesi) incurabili.
- 50 L'ostruzione generale, o parziale di qualche viscere in istato di cronicismo (fistonia).
- 51 L'idropesia di basso ventre (ascite) incurabile.
- 52 Gli ascessi lombari.
- 53 L'ernie manifeste.
- 54 Le emorroidi le più ampie, le esulcerazioni, e le cirrosità croniche dell'ano, e dell'intestino retto, e l'assita (prolasso abituale di quest'ultimo).
- 55 La non discesa del testicolo, e la costante sua adizione all'anello inguinale.
- 56 La gonfiezza voluminosa del testicolo e del cordone spermatico (spermatocele e varicocele).
- 57 Lo scirro del testicolo (sarcocele).
- 58 L'incontinenza di urina.
- 59 La ritenzione di urina, la difficoltà di urinare, il pissiamento di sangue (iscuria, stranguria, e maturia).
- 60 I calcoli abituali delle vie urinarie.

TITOLO IV.

Affezioni della Cute.

61. La tegna antica.
 62. La pellagra che abbia lasciate notabili vestigia nelle braccia, nel petto, ne' piedi.
 63. Le impetigini crostose, estese, incurabili.
 64. Le piaghe vaste, antiche, e facili a riprodursi.
 65. Le cicatrici ampie, mal formate, deformi, che impediscono l'uso della parte.

TITOLO V.

Affezioni Generali

66. La Leuco-Steiniazia, ed il marasma universale.
 67. L'emaciazione (atrofia) di qualche membro principale.
 68. Lo scorbuto chiaramente pronunciato.
 69. Le sciole atipic, o erulcerate.
 70. La carie, o la spina ventosa delle ossa principali.
 71. Gli scirri voluminosi, e le affezioni decisamente cancerose.
 72. I tumori cronici notabilmente inconcetti per il volume e per la situazione.
 73. Le fistole gravi, e difficilmente sanabili.
 74. I gonfiamenti dell'ossa (esoste) rilevanti, e ribelli.
 75. Gli aneurismi del cuore, o delle più cospicue diramazioni del sistema arterioso.
 76. Le infiammazioni croniche delle articolazioni (artrodine) con sensibile alterazione della parte.
 77. La gitta, e la sciatica nervosa ricorrenti.
 78. L'epilessia, e le varie specie di convulsioni toniche, eclotiche, abituali, refrattarie.
 79. Le vertigine abituali, e non dipendenti da qualche rara causa fortuita.
 80. La mania, la pazzia, e la fatuità.
 81. Il Sennolismo di certa gravezza, e di frequente ricorrenza,

(N. 138.) Si fa avvertire che nelle liste di coscrizione debbono
esser compresi anche g'l ordinati in minoribus. ^{196.}

L' INTENDENTE

A Signori Sottintendenti, Sindaci, Decurioni, e Parrochi della Valle.

Signori

In continuazione di quanto trovasi prescritto e nella mia circolare de' 9 corrente mese sulla formazione delle Liste per reclutamento dell'armata, debbo soggiungerle che da S. M. nel consiglio de' 9 Novembre fu deciso che anche i Chierici, ordinati in minoribus da 21 anno a' 26 ed un giorno entrano nelle Liste, e quindi nel busolo e che se poi taluno de' medesimi sarà destinato dall'urna al servizio militare, si sospende la sua chiamata per sei mesi, e lassi i quali saranno obbligati a marciare coloro, che non siano stati promossi a Suddiaconato, sia per giudizio de' Vescovi sia per una ragione qualunque. Ella quindi disporrà immantinenti, che il Decurionato, ed i Parrochi comprendano nelle Liste da formarsi i Chierici suddetti salva l'eccezione enunciata di cui si avrà ragione, quando stiano chiamati a marciare. Mi accusi la ricezione della presente, e ne curi la più stretta, e pronta esecuzione.

L' Intendente
BARONE PASTORE

Il Segretario Generale
FRANCESCO FORTUNATO

(N. 139) Si trova utile di ricordare a Sindaci e Decurionati, chiamati dalla Legge a deliberare sul miglior metodo di annona de' rispettivi Comuni, i principj consecrati in questa interessante materia dalla scienza economica.

Trapani li 10. Dicembre 1818.

L' INTENDENTE

Signori Sottintendenti, Sindaci e Decurionati della Valle.

Signori,

L' Articolo 98 del Real Decreto degli 11 Ottobre 1817 nell' accordare a' Decurionati la facoltà di deliberare su tutti gli affari di utilità pubblica del Comune, ha loro implicitamente conferita quella di risolvere sul sistema di annona, che credessero più conueniente, come è ciò più chiaramente indicato dall' articolo 25 dell' istruzioni de' Sindaci, e degli Eletti.

Attribuzione di questa fatta, se da un lato onera per la fiducia ispirata al Governo, i corpi rappresentativi de' Comuni, impone dall' altro obblighi non indifferenti per non pochi, bene immeritevoli. Nulla infatti ha tanto meritato e per la complicazione de' dati, e per la moltitudine e combinazione delle circostanze, la discussione degli economisti sino a' dì nostri, quanto quello vano di ammirazione, sul quale è egualmente pernicioso il portare troppa influenza governativa, come il non soggettarlo ad alcuna.

Lasciando quindi i Decurionati nella libertà di appigliarsi al sistema di annona che credessero rispettivamente il migliore, io ho creduto dare maggior forza a questa stessa facoltà, ricordando loro i principj economici, che il ragionamento, non meno che l' esperienza sembravano elevati ad assioma.

Non con altre vedute è diretta la circolare presente; essendo indubitato, che dove maggiori lumi e più estesa conoscenza si arrecano, è sempre più grande la probabilità di esser appigliato al miglior consiglio.

197
Da pertutto, ove i sani principi di economia pubblica, e di amministrazione civile hanno avuto luogo, una delle riforme più interessanti, reclamata fortemente dalle funeste osservazioni della esperienza, è stata quella su i regolamenti da provvedere alla sussistenza pubblica.

Per lo addietro vedute troppo ristrette specialmente in materia di circolazione di biade, avevan fatto temere che potessero una o ristrette maniere raccogliere questo genere, e formarne oggetto di monopolio, e per la natura di esso, e per tutte le circostanze, che accompagnano la sua circolazione, e la sua conservazione, e il menomo soggetto a questo inconveniente.

La fame da un lato, e la crudeltà dall'altro ne avvalorano l'errore. Il timore si propagò generalmente, si videro de' mali immaginati ed i Governi non men che i popoli credettero essere essenziale il dare de' provvedimenti contro il monopolio col dar fuori mille disposizioni, a senso loro tenevano a non riunire in mano de' monopolisti il genere, e ad impedire che le popolazioni potessero essere affamate da una vile speculazione. Più furono i regolamenti di questa fatta, e restò sempre più a fare. Una tra le misure trovate allora necessaria fu quella di assicurarsi con ingenti provviste la sussistenza di ciascuna popolazione. Dove il Governo, e dove le Comuni capri tutto divennero i corpi morali, incettatori de' generi di prima sussistenza da una parte, e dall'altra venditori, cumulando così in uno stesso soggetto interessi oppostissimi, come sono quelli di vendere, e di comprare. In molti luoghi fu anche creato, e destinato un peculio all'uso. Le operazioni di questo commercio amministrativo furono le seguenti.

1. Affittarsi di acquistare a generi la raccolta
2. Obbligare i proprietari a tenere una porzione fuori commercio a disposizione dell'amministrazione

La prima accrescendo smoderatamente, ed in un tempo le ricchezze, e la seconda togliendo dal commercio naturalmente una quantità non indifferente di genere, dovevano far alzare il prezzo oltre il livello naturale, e lo fecero quasi sempre alzare.

3. Questo prezzo alterato delle volte si accrebbe, delle volte decade.

4. Accresciuto, le provviste Contuali fatte per un tempo bastantemente lungo, furono appena sufficienti allo smaltimento di pochi giorni, quando si vedevano a prezzi comprati innanzi all'incarimento, divennero inutili, e solo causa noiva dell'incarimento, quando si volle vendere a prezzi alterati correnti.

5. Nel ribasso del prezzo non rimase altra scelta, che o livellarsi al corrente con discapito ingente nel Patrimonio pubblico, o ricorrere a proibizioni antiliberali di non smaltirsi altro grano, e vedere sempre intanto non smaltito il grano ammassato.

6. In tutte queste combinazioni sempre i giusti clamori della po-

polazione, che era obbligata a mangiar caro quando i prezzi eran mercati, e che vedeva come una larva sfuggire dalle sue mani tutti i vantaggi del balso acquisto, quando i prezzi erano alti.

7. Non si parla della inconseguenza d' una specie d' industria esercitata da un corpo morale, che dovendo essere amministrato da designate persone, vedeva sempre immolati i suoi interessi a quelli particolari degli amministratori, co' quali eran in collisione.

8. Ciò avendo luogo principalmente per la natura stessa delle cose, che non permetteva senza sacrificio del patrimonio comunale, che val one de' cittadini medesimi non dico il vendere a basso prezzo, ma livellarlo coi prezzi correnti.

9. Perché gli amministratori non possan portare lo stesso grado di abilità di talento, di attività, che quegli che agisce per proprio interesse.

10. Perché le spese di locali di custodia, di conservazione sono un di più aggiunto al prezzo. Genovesi soleva dire il miglior deposito di grano per una nazione sono i magazzini dei privati.

Le cose vennero a questo modo ad un punto, che marcati tutti i peculj, perché consumati le Comuni dovettero ridursi a impetrare a dilazione, il che significa comprare più caro, e quindi reclamare il soccorso di amministrazione più conforme a' veri principj economici.

È stato questo il destino di tutta Europa, e gli scritti specialmente sul commercio de' grani sono tali, e tanti, ch' essi bastano a riempir soli una straordinaria biblioteca.

Si pensò quindi conciliare l'interesse di ciascuno coll' interesse generale, e si trovò che questo poggia su la libertà del commercio perché così solo lasciate le richieste, e le offerte nel loro stato naturale i prezzi che ne sono il risultato dovevano essere giusti, e naturali ancora: ma come ripartate all' arme? Si venne ciò dando a questa libertà delle regole, e dei freni, onde non degenerasse in licenza. Trattando queste norme de' le disposizioni amministrative vigenti in Napoli, noi le daremo qui come progetto.

Queste disposizioni sono definite nel Decreto de' 6. Agosto 1816. e nel Decreto de' 9. Agosto 1817. Perché riescano più chiare, si è de' ridotti ad articoli.

I.

Le Comuni non s' incaricheranno più di far provviste, ed acquisti per annona. I generi che la riguardano saranno venduti liberamente colle seguenti limitazioni.

II.

Per ciascun ramo di genere di prima necessità l'amministrazione con affisso invita gli smaltitori a dichiarare, se intendono continuare nel di loro mestiere, portando questa dichiarazione l'obbligo di dover tenere aperta la di loro Bottega per un' anno e vendere il genere

a' prezzi correnti, che si compongono degli elementi indicati qui ap-
presso .

III

Quando le dichiarazioni dei Venditori siano negative se ne fan-
no colle regole Amministrative le condizioni, e quindi si dà ad un
definito numero di botteghe la privativa di vendere soli quel dato
genere, sempre a prezzi correnti. Questa privativa è data all'asta pub-
blica, vi si ricorre nell'ultimo caso.

IV.

I prezzi correnti trattandosi di grano costano

1. Del prezzo del grano
2. Del trasporto dal luogo ove si compra
3. Delle spese di Panizzazione.
4. Di un giusto Lucro.

Tutte divise pel prodotto che da una data quantità di grano
di tre qualità infima, media, ed ottima, panizzato dietro regolare
scandaglio

V.

Il quoziente che si ha da questa operazione si chiama meta .

*N. B. Non s'ignorano le giuste opposizioni degli economisti contro il
sistema de Calmier. Egli è però non meno vero, che sono necessarie le do-
ve si incomincia a sottrarsi al sistema delle restrizioni e degli ostacoli.*

VI

Le mete s'impongono dal Decurionato Le deliberazioni decurionali
a questo riguardo non sono che il distinto scottaggio in forma di ta-
vola analitica del calcolo di questi elementi, e del risultato dello
stes o. Esse sono soggette ad opere corrette dall'Intendente, ove ma-
nifesto ei ore vi si conosca. Si può reclamare anche all'Intendente con-
tro le stesse dai venditori, ove le credano lesive.

VII

Il primo costo sarà giustificato dalle fedeli de' Magistrati locali del
Luogo, ove il grano si vende. Il trasporto dal prezzo in uso di pa-
gar. La spesa di manifattura degli usi locali conosciuti, e definiti nel-
l'appalto, o dichiarazione. Lo stesso è per lucro corrispondente.

Ad oggetto di spiegar più chiaramente questo articolo si dichiara.
Che nei contratti di appalto, o private il prodotto dell'asta ver-
sa su il ribasso di spese di manifattura e di lucro. Ove poi resti in-
liberali vendita, queste una volta per anno, e nel tempo della dichiara-
zione si fissano dall'Amministrazione di concerto co'consoli delle ar-
te secondo gli usi locali. Costiche, o nell'uno o nell'altro modo il
prezzo, ed il trasporto variano: ma le spese di manifattura, e il lu-
cro restano sempre convenuti per un anno ed invariabili durante lo stesso.

Lo scandaglio dice che c'è in pane il grano è fatto col concorso de' consoli da tre in tre mesi. Contro lo stesso si può recitare all'Intendente ove si creda nocivo.

IX

Le mete così fatte si daranno da otto in otto giorni, o da quindici in quindici secondo gli usi locali.

X

Solide cauzioni assicureranno l'appalto.

Non si ignorano le operazioni solite ad elevarsi contro questo sistema, o per dir meglio contro la rimozione di abitudini converte in sistema.

Si dice primo e impossibile di rinvenire da' fornai che si azzardino a prenderne l'impresa, e che siano forniti di capitali corrispondenti ad assicurare l'annona de' Comuni.

Questa obbiezione merita di essere analizzata. Essa contiene due proposizioni distinte.

1. Non si trovano Fornai, che abbiano capitali vasti da assicurare l'annona del Comune.

E' appunto ciò che si cerca col nuovo sistema. Ove i fornai potessero accumular tutti nel principio dell'anno quanto basta per la sussistenza della popolazione si cadrebbe negli stessi errori, di cui abbiamo fatto menzione di sopra. E' indifferente, o che i fornai, o che il comune facciano l'acquisto in grande. Le conseguenze sono le medesime anzi più funeste, perchè l'interesse privato, ove trovasse lucro maggiore altrove, con tutte le provviste del mondo, troverebbe il modo di allontanar la popolazione.

2. Non si trovano fornai, che si azzardino a prenderne l'impresa.

E' il timore, che non fa ravvisare ciò che ha luogo tutto giorno. La sperienza ci convince, che quando si lucra su l'acquisto del genere, i gran delle comuni restano sempre in vendita, come restano immediatamente esauriti quando sono a prezzi più mercati de' naturali. C'è prova che i fornai intendano i loro veri interessi, e che comprano e vendono da per tutto, ove trovano il loro conto.

Si dice in secondo luogo dove un peculio esiste perchè renderlo inoperoso? Per non vederlo consumato. Tutto al più esso potrebbe esser dato per aiuto con solide cauzioni a fornai mediante una discreta usura; ciò potrebbe metterli in stato da vendere a migliori condizioni.

Nell'invitare quindi i Decurionati tutti della Valle o tener presenti queste idee nel deliberare a' termini della legge sul sistema di annona del rispettivo Comune, io mi attenderò conoscere nel più breve tempo possibile le deliberazioni prese a questo riguardo.

L'Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

